

N. C.P. 12/2022 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da [REDACTED] [REDACTED] assistito dall'avv. Tommaso Corucci;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, così come emerge dalla relazione del gestore della crisi;

visti i chiarimenti e la documentazione depositata da parte ricorrente in data 11.5.2022 a seguito del decreto in data 25.4.2022;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Marco paglioni) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della stessa di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità della medesima negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti della [REDACTED] impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione, come integrata, del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

considerato che a seguito dello scioglimento del fondo patrimoniale, della prestazione del consenso da parte dei figli maggiorenni alla vendita dell'immobile nulla osti alla apertura della liquidazione del patrimonio, non essendo la assegnazione della casa familiare opponibile al creditore ipotecario e pertanto alla procedura;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che lo stesso può essere individuato nello stesso gestore della crisi;

considerato che non può essere escluso dalla liquidazione alcun bene della sovraindebitata dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b) debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate, dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, nonché del parametro di cui all'art 9 comma 3 bis lett. e); infatti pena la intrinseca irragionevolezza del sistema, alla luce delle modifiche apportate alla l. 3/2012 dalla legge 176/2020, non si può non tener conto anche ai presenti fini di quanto previsto dall'art 9 comma 3 bis lett. e) della l. 3/2012, come introdotto dalla l. 176/2020. Tale norma, nel fissare un parametro per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, come imposto dall'art. 124 bis del TUB, impone allo stesso di tener conto del reddito disponibile, detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e indica quale somma idonea a mantenere un dignitoso tenore di vita quella pari all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Pena la intrinseca irragionevolezza del sistema non si può ritenere che da una parte il sistema consenta ai soggetti abilitati di fare legittimamente credito, se tenuto conto dei redditi del soggetto finanziato, questi mantiene comunque la disponibilità di una somma pari o superiore a quella determinabile in forza del parametro sopra indicato e dall'altra che tale indice non abbia alcun valore ai fini della determinazione della somma non ricompresa nella liquidazione ex art 14 ter co. 6 lett. b) l. 3/2012.

Pertanto tenuto conto di tutti tali elementi, del fatto che uno dei figli della ricorrente è attualmente impiegato e anche di quanto indicato dal gestore della crisi, nel fissare i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), deve essere esclusa dalla liquidazione la liquidità derivante da reddito da lavoro di [REDACTED] sino alla concorrenza di € 1.300,00 netti, per tredici mensilità.

La eventuale somma maggiore a detto importo sarà invece acquisita alla massa,

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di da [REDACTED], nata l' [REDACTED] a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] n. [REDACTED]

- a) nomina liquidatore il dott. Marco Paglioni;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute del ricorrente o di terzi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:
 - 1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. a) l. 3/2012;
 - 2. la liquidità derivante da reddito da lavoro e pensione di [REDACTED] sino alla concorrenza di € 1.300,00 mensili netti per 13 mesi;
 - 3. i 4//5 del TFR che sarà eventualmente percepito durante la procedura dalla parte ricorrente;
- g) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente;
- h) dispone che il liquidatore comunichi al datore di lavoro della ricorrente di provvedere a versare alla procedura sul conto corrente di cui al punto g) la eventuale differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;
- i) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 16 maggio 2022

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli